



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 2 LEGISLATURA N. X

delibera
486

DE/PN/PSS Oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
0 NC 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per l'anno
2015

Prot. Segr.
546

Lunedì 29 giugno 2015, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per l'anno 2015

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio politiche Sociali e Sport;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, nei quali siano in atto sistemi dissuasivi e sempre nel raggio di 100 m dai nuclei vegetazionali produttivi sparsi, nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 29 novembre 2015;
2. di autorizzare il prelievo in deroga dello storno nei territori comunali che almeno in uno degli ultimi tre anni (2012, 2013, 2014) sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole non inferiori a € 100,00/anno;
3. di autorizzare il prelievo in deroga dello storno esclusivamente nei seguenti territori comunali:

Provincia di Ancona: Agugliano, Ancona, Arcevia, Camerano, Castebellino, Castelfidardo, Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Monte San Vito, Morro d'Alba, Osimo, Poggio San Marcello, Polverigi, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico, Trecastelli;

Provincia di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno, Cossignano, Folignano, Grottammare, Montepandone, San Benedetto del Tronto, Venarotta;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Provincia di Fermo: Fermo, Monsampietro Morico, Montegiorgio, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio;

Provincia di Macerata: Apiro, Appignano, Caldarola, Castelraimondo, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Gagliole, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Martino, Monte San Giusto, Morrovalle, Pievebovigliana, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Sarnano, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Serrapetrona, Tolentino, Treia;

Provincia di Pesaro-Urbino: Cartoceto, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gradara, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondolfo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Saltara, Sant'Ippolito, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Serrungarina, Tavullia, Vallefoglia;

4. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga del piccione (*Columba livia* forma *domestica*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 29 novembre 2015;
5. di autorizzare il prelievo in deroga del piccione nei territori provinciali di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata e Fermo sulla base dei danni rilevati nel periodo 2012-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015;
6. di autorizzare il prelievo in deroga solamente a coloro che ne faranno specifica dichiarazione al Comune di residenza utilizzando apposito modello;
7. i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica. Con l'imposizione del limite soggettivo predetto si soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 8/2007 vincolando l'esercente la pratica al territorio in una fattispecie ove l'interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'Ambito di residenza anagrafica;
8. il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di:
 - a. Storno: 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
 - b. Piccione: 20 capi giornalieri e 200 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9. è fatto obbligo di annotare sul tesserino venatorio, nella parte riguardante le deroghe, a fine uscita (una o più nell'arco della giornata), il numero dei capi prelevati ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8/2007;
10. la scheda riepilogativa, riguardante il prelievo in deroga è contenuta nel tesserino venatorio, dovrà essere riconsegnata al Comune di residenza non oltre il 09 dicembre 2015. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie storno;
11. per quanto riguarda l'orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2015/2016. Nei giorni di apertura anticipata resta fermo il divieto di abbattimento nelle ZPS;
12. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.

Il Segretario della Giunta

Elisa Moroni

Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea";

D.M. 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 "Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

D.G.R. n. 1471/2008 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE;

D.G.R. n. 1036/2009 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 1471/2008.

Motivazione

La direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) consente di derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole.

La "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea, fornisce indicazioni circa l'applicazione della suddetta direttiva.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis, in attuazione del suddetto articolo 9, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 e dell'articolo 9 della direttiva.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A tale scopo è stato stilato un Protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Rep. atti N. 1969 del 29 aprile 2004 della Conferenza Stato Regioni).

La legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea" ed in particolare l'articolo 42, comma 3, lett. b), introducendo un apposito comma all'articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, provvedano, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" è la normativa di riferimento in recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Con legge regionale n. 8 del 3 luglio 2007, in pendenza della procedura d'infrazione comunitaria, attivata nei confronti dello Stato Italiano e di diverse Regioni, le Marche si sono dotate di una disciplina per il prelievo delle specie cosiddette in deroga, in quanto non cacciabili, ma prelevabili secondo condizioni e presupposti stabiliti all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, ora divenuta 2009/147/CE del 30 novembre 2009.

Il D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – nonché le D.G.R. n. 1471/2008 e n. 1036/2009, vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della stessa direttiva possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole.

Le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi ed i controlli.

Il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva Comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture.

Molte delle produzioni agricole marchigiane presentano oggi un alto livello di qualità dimostrato da numerose denominazioni di origine per i vini (DOC, DOCG, ITG) e varietà per l'olio extra vergine d'oliva per le quali, tra l'altro, è da considerarsi l'altrettanto elevata frammentarietà territoriale caratterizzata da piccole realtà che comunque svolgono un ruolo

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

rilevante sia nel mercato di nicchia, che dal punto di vista della caratterizzazione del paesaggio.

In ragione di quanto sopra, il danno finanziario che subiscono le aziende agricole è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato.

Si ritiene pertanto indispensabile attivare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione di tali eventi dannosi per la salvaguardia prevalentemente della produzione vitivinicola e di quella olivicola distribuite su tutto il territorio regionale attraverso ogni possibile azione.

Nelle more dell'approvazione delle soprarichiamate linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010, sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per l'anno 2015, il prelievo in deroga dello storno in quanto specie significativamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente.

Per le ragioni suddette e in attuazione della normativa vigente, si ritiene di dar corso al prelievo in deroga della specie storno individuando, luoghi, tempi e modalità.

Si ritiene inoltre opportuno attuare i prelievi nei Comuni dove si sono verificati danni o sono presenti coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti ed oliveti) suscettibili di gravi danni da parte della specie storno e, ove possibile, sono state poste in essere misure per la prevenzione e mitigazione dei danni stessi.


Saranno principalmente osservati e considerati i territori indicati come sensibili dalle carte di distribuzione ufficiali della vite e dell'olivo del Servizio Agricoltura e dell'ASSAM della Regione Marche elaborate nell'ambito del progetto SOCO (Sustainable Agriculture and soil conservation - European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability).

A queste sono stati sovrapposti i dati riferiti ai danni da storno registrati nel territorio marchigiano e che, come prevedibile, coincidono in larga misura con la distribuzione delle principali colture.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A beneficio si riportano le due principali cartografie riferite alla distribuzione delle colture e del danno da storno:




Danni alle colture imputabili allo storno in relazione alla distribuzione della coltivazione della vite (la base cartografica della distribuzione dei vigneti è stata realizzata dal Servizio Agricoltura della Regione Marche e dall'ASSAM elaborate nell'ambito del progetto SOCO (Sustainable Agriculture and soil conservation - European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability)).

Handwritten signature



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



Danni alle colture imputabili allo storno in relazione alla distribuzione della coltivazione di olivo (la base cartografica della distribuzione degli uliveti è stata realizzata dal Servizio Agricoltura della Regione Marche e dall'ASSAM elaborate nell'ambito del progetto SOCO (Sustainable Agriculture and soil conservation - European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability).

I dati utilizzati sono quelli ufficiali rilevati dalle Province e dagli AA.TT.CC. a seguito delle perizie effettuate dai propri tecnici, interni e convenzionati, e successivamente trasmessi alla Regione Marche e depositati agli atti; tali dati, riferiti dalle Province, non tengono conto delle Aree protette ai sensi della legge 394/1991 e della L.R. n. 15/94.

Nel 2014, a seguito dell'analisi effettuata dall'Osservatorio Faunistico Regionale dei danni trasmessi dalle Province e dagli ATC, si registra un leggero aumento dei danni rispetto all'anno precedente ma comunque interpretabile come dato positivo della condizione ormai raggiunta e mantenuta grazie al combinato disposto del prelievo affiancato alle misure di




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

prevenzione attivate ove possibile e che la Regione Marche ha inteso attivare negli ultimi anni.

Va sottolineato comunque che i dati riferiti ai danni sono riconducibili esclusivamente alle liquidazioni effettuate dalle Amministrazioni provinciali e dagli Ambiti Territoriali di Caccia e che pertanto rappresentano valori reali ma allo stesso tempo parziali di tutti i danni riconosciuti ma non liquidati prevalentemente per condizioni regolamentari.

Di seguito viene inoltre riportato un grafico concernente la suddivisione del danno per singole province nell'anno 2014:



ragionevolezza quali saranno i Comuni interessati dai danni secondo quanto peraltro indicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove viene richiamata, in assenza di danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi.

In questo contesto si inserisce inoltre il dato rilevante che emerge dalla pubblicazione "Rete Rurale Nazionale & LIPU (2013). Marche – Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e Andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014" nella quale per lo storno, una delle sole otto specie per le quali è definibile con certezza la tendenza della popolazione registrata in 14 anni di indagine, si conferma a livello nazionale l'incremento moderato dello scorso anno, che nella Regione Marche diviene addirittura incremento forte, vale a dire un incremento annuo significativo maggiore del 5%.

Lo status della popolazione è confermato, inoltre, dalla Check-list per l'art. 12 della Direttiva Uccelli, contenuta nel "Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012)" edito da ISPRA e Ministero dell'Ambiente in cui sono indicate le dimensioni delle popolazioni specifiche ed il loro trend; per lo Storno si registra un incremento sia a breve che a lungo termine.

i,
a
,
el
e





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si ritiene pertanto che esistano le condizioni per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo dello storno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, con particolare riferimento alle condizioni, modalità, tempi e luoghi del prelievo, quantità di esemplari prelevabili.

A causa della fenologia che caratterizza la specie storno nel periodo settembre-dicembre nel territorio regionale, durante il quale lo stesso è frequentato da contingenti stanziali, migratori e svernanti, gli abbattimenti possono avere il solo scopo di rafforzare l'effetto deterrente prodotto da sistemi incruenti di protezione delle coltivazioni passibili di danneggiamento e pertanto debbono essere effettuati nelle loro vicinanze.

A suffragio di quanto sopra esposto, infine, giova evidenziare come il presente provvedimento venga adottato con gli stessi principi di cui alle precedenti Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale (1267/2009, 1177/2010 e 1068/2011) che, la Commissione Europea, con nota C(2011) 8382 final del 24.11.2011, ha definito prive di vizi contestati nel ricorso e dichiarati dalla Corte di giustizia europea nella causa C-573/08. La Commissione conclude che la Repubblica italiana ha eseguito la sentenza relativamente alla violazione dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE, oggi 2009/147/CE, in quanto risulta che a partire dalla stagione venatoria 2009-2010, nella Regione Marche non siano stati adottati provvedimenti di deroga inficiati dagli stessi vizi contestati nel ricorso della Commissione e dichiarati dalla Corte.

Inoltre, con nota n. DPE 003405 P-4.22.23 del 30.04.2012 il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la trasmissione anticipata della bozza di provvedimento per l'attivazione delle deroghe per l'anno 2012 al fine di sottoporla preventivamente alla valutazione dei Servizi della Commissione Europea affinché vengano adottati provvedimenti conformi alla direttiva.

Con nota n. 81/PP/2012 del 28.05.2012 la Regione Marche ha inviato la sopracitata bozza di provvedimento. Con nota n. DPE 005130 P-4.22.23 del 03.07.2012 il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso le osservazioni fatte dai Servizi della Commissione Europea e sulle quali è stata predisposta la deliberazione per il prelievo in deroga del 2012, 2013 e 2014 ripresa complessivamente nei contenuti anche per la stesura del presente atto ulteriormente integrata in ottemperanza all'ultima comunicazione effettuata dalla Commissione Europea con nota ENV.D.2/GM/vf/ARES(2013) 3714487 del 12.12.2013.

Per la corrente stagione sono stati inoltre trasmessi dagli Ambiti Territoriali di Caccia i dati riferiti anche ai danni provocati dal Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) sui rispettivi territori provinciali.

Il piccione è presente in modo diffuso in tutto il territorio, sfruttando edifici rurali ed urbani per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'alimentazione (voli di foraggiamento), utilizzando sia i campi seminati che le colture prossime al raccolto. Da un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da piccione negli anni 2012, 2013 e 2014, associata all'analisi delle colture danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni, emergono elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi.

La sentenza della Corte di Cassazione Sez. III Penale n. 2598 del 25 gennaio 2004 ha definito tra l'altro il colombo o piccione torraio animale selvatico in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale.


L'ISPRA ha più volte ribadito che il piccione di città sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio nazionale, grazie anche all'elevato potenziale biotico proprio di questa specie; infatti in media una coppia di colombi si riproduce circa 5-6 volte all'anno generando in media 3-4, 5 nuovi nati all'anno, determinando, nel caso di un 50% di soggetti riproduttori, un tasso di incremento annuo della popolazione pari al 150%. I piccioni infine possono rappresentare una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale, con implicazioni di natura igienicosanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne contermini.

Di seguito sono riportati due grafici che rappresentano l'incremento notevole dei danni da Piccione avvenuti negli ultimi tre anni e la suddivisione del danno per singole province nell'anno 2014.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



Si ritiene pertanto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperando le richieste con esigenze di conservazione delle specie e tutela delle produzioni agricole, che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello storno e del piccione, secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando gli storni e i piccioni dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione.

E' stato pertanto richiesto il parere all'ISPRA con nota n. 299900 del 30.04.2015. L'ISPRA, con nota n. 20120/TA22 del 07.05.2015, pervenuta agli uffici regionali il 23.06.2015, rileva alcuni aspetti critici, peraltro non evidenziati dai Servizi della Commissione Europea, come ad esempio la limitazione dell'uso dei richiami ai soli soggetti vivi, la distribuzione spaziale e temporale dei danni, la contemporaneità nei mesi autunnali ed invernali di individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti, l'entità del danno, e il numero complessivo dei capi prelevabili.

L'ISPRA, con nota n. 25634/TA18 del 11/06/2015, ha riscontrato per il piccione una condizione di base favorevole per l'attuazione degli interventi di deroga pur richiedendo ulteriori dati riferiti all'entità dei danni.

Dal momento che il parere dell'ISPRA - (art. 7, comma 1, legge 157/1992) quale "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", - ha carattere di obbligatorietà ma non di vincolatività e la funzione istituzionale non può essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia faunistico-venatoria, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico, si ritiene, in assenza di ulteriore e specifico rilievo da parte dei Servizi della Commissione Europea, di mantenere il testo iniziale sottoposto alla verifica preliminare degli uffici della stessa Commissione Europea motivandone inoltre le seguenti ragioni.

Nei rapporti tecnici inviati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Province viene documentato, oltre ad altre informazioni necessarie, l'utilizzo di dissuasori meccanici come il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cannoncino a gas, di dissuasori visivi come i nastri colorati, o quant'altro è nelle possibilità economiche, logistiche e normative di messa in opera di tutti i mezzi.

Il verificarsi comunque dei danni, dichiarati e relazionati negli stessi documenti, è dunque la dimostrazione di una mancata e completa efficacia di questi metodi incruenti che, come riconosciuto, soffrono problemi legati all'assuefazione, all'orario ed ai luoghi di utilizzo (cannoncini a gas) e alla possibilità di essere impiegati ovunque o ancor più, contemporaneamente, in tutti gli appezzamenti. E' stato comunque richiesto un incremento del loro utilizzo che in combinato disposto con il prelievo, come previsto, e meglio descritto più avanti, per la prima volta ha fatto registrare nel 2013 risultati favorevoli rispetto agli anni passati.

La stessa affermazione dell'ISPRA per cui nei mesi autunnali ed invernali il territorio regionale è frequentato da Storni di diversa origine geografica (stanziali, migratori, erratici e svernanti) dimostra, quale contraddizione nei termini, come sia ancora più difficile, se non impossibile, salvo appunto prelievi di dimensioni poco praticabili, attivare presso tutte le diverse e diffuse colture forme idonee e soddisfacenti di prevenzione del danno se non anche attraverso il controllo numerico autorizzato ed in grado di assicurare realisticamente un'azione capillare e più efficace.

Dai carnieri annuali, infatti, si appalesa che l'incidenza dei controlli sulle popolazioni di Storno, oggetto di caccia in tutto il mediterraneo ad eccezione dell'Italia, è irrisoria se confrontata soprattutto con l'ordinaria attività venatoria praticata altrove e sugli stessi contingenti. Tale attestazione, oltre che legittimare il prelievo in deroga come intervento accessorio di prevenzione, fugge ogni dubbio circa il pericolo grave ed irreparabile che si potrebbe verificare nell'adozione del provvedimento soprattutto alla luce dell'analisi scientifica dell'ISPRA (febbraio 2011) che, proprio in considerazione dell'inserimento dello Storno addirittura fra le specie cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, fornisce le seguenti conclusioni:

"A livello mediterraneo esiste una sostanziale omogeneità di situazioni per quanto riguarda contesti ambientali dove lo Storno sverna, la consistenza e lo stato di conservazione delle popolazioni, le modalità di caccia adottate e le problematiche gestionali esistenti.

Le informazioni attualmente disponibili mostrano come in Italia vi siano le condizioni affinché lo Storno possa essere cacciato con modalità analoghe a quelle previste negli stati membri dove la specie è già oggetto di caccia."

Rispetto al punto in cui si obietta l'individuazione degli appezzamenti interessati dal danno è utile ricordare che i comuni elencati nel provvedimento di deroga coincidono, in quanto inclusivi, con gli appezzamenti danneggiati dichiarati e trasmessi dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Province mediante i rapporti poc'anzi richiamati e nei quali sono descritti, oltre alle altre informazioni, l'anagrafica del richiedente, l'ubicazione del fondo con le relative coordinate geografiche, il comune, la specie responsabile del danno, la coltura danneggiata, il periodo, l'importo richiesto e l'eventuale importo liquidato a seguito di specifica ed obbligatoria perizia.

Si sottolinea, ancora, che nel provvedimento di deroga sono presi in considerazione solo i danni a cui ha fatto seguito un correlato indennizzo e che quantitativamente sono minori a



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

quelli realmente riconosciuti ed accertati ma non liquidati solo per limiti regolamentari prestabiliti, ma che testimoniano, al tempo stesso, le dimensioni di un fenomeno indubbiamente più ampio di quanto preso in esame per il provvedimento di deroga.

Il metodo è dunque conforme, e per certi aspetti anche più restrittivo, a quanto indicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove viene richiamata, addirittura in assenza di danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi.

Infine, riguardo all'utilizzo dei richiami, che l'ISPRA si limita a definire inappropriato in quanto, a suo parere, ogni tipologia di richiamo dovrebbe essere non consentita, si ricorda che è la Direttiva 2009/147/CE a stabilire nell'Allegato IV i mezzi non consentiti per la caccia, la cattura o l'uccisione degli uccelli e che più agevolmente vengono di seguito riportati:

Lacci (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di *Lagopus Lagopus Lagopus* e *Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti, sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno, esplosivi, reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti, armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

Inoltre, rimane di difficile contestazione, in assenza di parametri oggettivi, riconosciuti e standardizzati, la definizione del grave danno che può interessare una realtà economica, soprattutto in contesti di difficoltà come quelli attuali. Il danno finanziario che subiscono le aziende agricole è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle eventuali perdite di mercato.

Infine, relativamente ai territori comunali oggetto di danno e sui quali consentire il prelievo in deroga dello storno, comunque, in via cautelativa, è emersa l'opportunità di considerare il criterio utilizzato per l'anno 2014 consentendo il prelievo dello storno solo nei territori comunali che almeno in uno degli ultimi tre anni (2012, 2013, 2014) sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole non inferiori ad € 100,00/anno;

Per tutte le ragioni di cui sopra si propone alla Giunta Regionale di condividere e adottare il seguente provvedimento:

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, nei quali siano in atto sistemi dissuasivi e sempre nel raggio di 100 m dai nuclei vegetazionali produttivi sparsi, nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 29 novembre 2015;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. di autorizzare il prelievo in deroga dello storno nei territori comunali che almeno in uno degli ultimi tre anni (2012, 2013, 2014) sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole non inferiori a € 100,00/anno;
3. di autorizzare il prelievo in deroga dello storno esclusivamente nei seguenti territori comunali:

Provincia di Ancona: Agugliano, Ancona, Arcevia, Camerano, Castelbellino, Castelfidardo, Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Monte San Vito, Morro d'Alba, Osimo, Poggio San Marcello, Polverigi, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico, Trecastelli;

Provincia di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno, Cossignano, Folignano, Grottammare, Montepandone, San Benedetto del Tronto, Venarotta;

Provincia di Fermo: Fermo, Monsampietro Morico, Montegiorgio, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio;

Provincia di Macerata: Apiro, Appignano, Caldarola, Castelraimondo, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Gagliole, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Martino, Monte San Giusto, Morrovalle, Pievebovigliana, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Sarnano, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Serrapetrona, Tolentino, Treia;

Provincia di Pesaro-Urbino: Cartoceto, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gradara, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondolfo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Saltara, Sant'Ippolito, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Serrungarina, Tavullia, Urbino, Vallefoglia;

4. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga del piccione (*Columba livia* forma *domestica*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 29 novembre 2015;
5. di autorizzare il prelievo in deroga del piccione nei territori provinciali di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata e Fermo sulla base dei danni rilevati nel periodo 2012-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015;
6. di autorizzare il prelievo in deroga solamente a coloro che ne faranno specifica dichiarazione al Comune di residenza utilizzando apposito modello;
7. i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica. Con l'imposizione del limite soggettivo predetto si



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 8/2007 vincolando l'esercente la pratica al territorio in una fattispecie ove l'interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'Ambito di residenza anagrafica;

8. il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di:
 - c. Storno: 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
 - d. Piccione: 20 capi giornalieri e 200 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;
9. è fatto obbligo di annotare sul tesserino venatorio, nella parte riguardante le deroghe, a fine uscita (una o più nell'arco della giornata), il numero dei capi prelevati ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8/2007;
10. la scheda riepilogativa, riguardante il prelievo in deroga è contenuta nel tesserino venatorio, dovrà essere riconsegnata al Comune di residenza non oltre il 09 dicembre 2015. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie storno;
11. per quanto riguarda l'orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2015/2016. Nei giorni di apertura anticipata resta fermo il divieto di abbattimento nelle ZPS;
12. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.

Il Responsabile del Procedimento

(Umberto Meconi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Umberto Meconi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 18 pagine, di cui n. X pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Elsa Moroni)

b